\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(luogo, data)*

***Raccomandata ar / PEC***

Spett.le

**Banca Popolare Alto Adige Spa**

Via del Macello, 55

39100 BOLZANO (BZ)

compliance@pec.volksbank.it

***e p.c.***

**Centro Tutela Consumatori Utenti**

Via Dodiciville n. 2

39100 BOLZANO (BZ)

***info@consumer.bz.it***

**Reclamo per la vendita di azioni emesse dalla Banca Popolare dell'Alto Adige - Richiesta di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale - Interruzione dei termini di ogni prescrizione.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ ,

con riferimento all’acquisto di azioni proprie emesse dalla Banca Popolare dell'Alto Adige deduce e contesta al Vs. Istituto di credito quanto segue.

Nel procedere alla vendita delle suddette azioni, che sono strumenti finanziari ad alto rischio in quanto illiquidi, poiché non quotati in alcun mercato regolamentato, il vostro Istituto non ha correttamente rilevato le informazioni finanziarie dello scrivente, considerato la rischiosità del titolo raccomandato e, conseguentemente, valutato l’inadeguatezza e/o l’inappropriatezza del prodotto finanziario rispetto al profilo di rischio, agli obiettivi d’investimento, nonché alla conoscenza ed esperienza in prodotti finanziari attribuibili al sottoscritto.

Inoltre nella scheda-prodotto diffusa dal 2012 viene anche precisato che:

a) “Il prezzo limite non può scendere sotto il prezzo di emissione delle Azioni”;

b) “Il prezzo di emissione delle Azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di scambio delle Azioni sulla succitata piattaforma di negoziazione”.

Con dette indicazioni, il vostro Istituto ha fatto intendere, al momento dell'acquisto, che, in caso di vendita attraverso la piattaforma ICPBI, il prezzo di scambio dell'azione non sarebbe potuto scendere al di sotto del prezzo di emissione al quale il risparmiatore aveva acquistato le sue azioni. Con ciò il vostro Istituto ha fornito allo stesso un'informazione, da un lato, rassicurante per il cliente che il suo investimento nelle azioni sarebbe stato protetto da eventuali oscillazioni di prezzo verso il basso sul mercato; dall'altro lato però, visto l'attuale valore di scambio delle vostre azioni (per non parlare dell'estrema difficoltà a rendere liquido lo stesso investimento), tale informazione non può che essere considerata assolutamente non aderente alla realtà dei fatti e in ogni caso ingannevole e fuorviante. Vi ricordiamo che, ai sensi del comma 1. dell'art 27 della delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007, “T*utte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari ai clienti o ai potenziali clienti, devono essere corrette, chiare e non fuorvianti*”. Non pare dunque che, nel caso in questione, il vostro Istituto abbia rispettato tale disposto. È di tutta evidenza che il risparmiatore sia stato quindi indotto attraverso tale non secondaria, informazione contenuta nella scheda-prodotto dell'azione ad acquistare le vostre azioni.

Ciò premesso, il sottoscritto

**propone formale reclamo**

in merito alla vendita di cui sopra e, per l’effetto, **invita e diffida** la Banca Popolare dell'Alto Adige all’immediata restituzione delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione dal dì della vendita, dichiarandosi al contempo disposto a restituire le azioni alla stessa Banca in epigrafe.

Inoltre, lo scrivente

□ **richiede**, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003, dell’art. 21 T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998, dell’art. 119 T.U.B., D. Lgs. n. 385/1993, nonché del Provv. Garante Privacy, Newsletter del 12/5/2003, alla Banca Popolare dell'Alto Adige di produrre e consegnare copia della seguente documentazione, antecedente o coeva al collocamento o alla negoziazione di azioni in questione:

1. contratti “quadro” di negoziazione titoli, ricezione e trasmissione ordine con allegati;
2. contratto di consulenza previsto dalla disciplina MiFID;
3. documento di rilevazione delle informazioni finanziarie del sottoscritto, l’attribuzione del profilo di rischio e/o la classificazione di rischio, sia antecedente che successiva all’entrata in vigore della disciplina MiFid;
4. ricevuta attestante la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari;
5. ricevuta attestante la consegna del documento informativo sui servizi finanziari previsto dalla disciplina MiFid;
6. ordine, scheda di adesione e fissato bollato relativi a ciascun acquisto delle azioni emesse dalla Banca Popolare dell'Alto Adige;
7. ricevuta attestante la consegna del prospetto informativo e della nota esplicativa;
8. estratti conto del deposito titoli relativi ai 12 mesi antecedenti ciascun acquisto in oggetto;
9. note informative periodiche sull’andamento del titolo, che lo scrivente non ha mai ricevuto, con indicazione del *fair value* e del *valore di smobilizzo* delle azioni emesse dalla Banca a far data da ciascun collocamento o negoziazione in questione sino ad oggi;
10. quotazione delle azioni emesse dalla Banca dalla data di ciascun acquisto sino ad oggi.

□ **non richiede** alla Banca Popolare dell'Alto Adige di produrre e consegnare copia della seguente documentazione, in quanto ne è già in possesso.

In attesa di riscontro al presente reclamo e dell’invio dei documenti richiesti, il sottoscritto si riserva di adire le vie legali per tutelare e difendere al meglio i propri diritti ed interessi, nessuno escluso.

Il presente reclamo è da intendersi, ad ogni più ampio effetto di legge, quale valida ed efficace messa in mora ed interruzione di qualsivoglia prescrizione, con esplicito, ma non esaustivo, riferimento alle azioni di nullità, annullamento, risoluzione e risarcimento danni, ad ogni titolo riferibili alla vendita in questione, nonché con riferimento al termine di conservazione decennale della documentazione contrattuale.

Cordiali saluti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(firma)*